

Lario Reti Holding S.p.A.

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

LARIO RETI HOLDING S.P.A.

Sede legale in Lecco, Via Fiandra, n. 13

---

Sede legale: | **Lecco** – Via Fiandra, 13

Contatti: | **Telefono** – 0341.359.111  
| **Sito web** – [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it)

| **E-mail** – [info@larioreti.it](mailto:info@larioreti.it)  
| **Servizio Clienti** – 800.085.588

| **Pec** – [segreteria@larioretepec.it](mailto:segreteria@larioretepec.it)  
| **Pronto Intervento** – 800.894.081

# Sommario

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>PARTE GENERALE – INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>6</b>
<b>1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231</b> .....	<b>6</b>
1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti .....	6
1.2 I reati previsti dal Decreto .....	7
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente ed azioni esimenti .....	7
1.4 Le sanzioni comminate dal Decreto.....	9
1.5 Le Vicende modificative dell'Ente.....	10
1.6 Il Tentativo .....	11
1.7 Le Linee Guida delle associazioni di categoria .....	11
1.8 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la Legge n. 190/12 .....	12
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>14</b>
<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LARIO RETI HOLDING S.P.A.</b> <b>14</b>	<b>14</b>
<b>2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Lario Reti Holding S.p.A.</b> .....	<b>14</b>
2.1 Natura del modello, Risk assessment e Codice Etico .....	14
2.2 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura dei processi e attività a rischio-reato .....	15
2.3 Caratteristiche della Società .....	16
2.4 Sistema di controllo interno .....	17
2.5 Finalità del Modello di LRH SpA .....	18
2.6 Destinatari .....	19
2.7 Presupposti per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello .....	20
2.8 Attuazione e aggiornamento del Modello .....	21
2.9 Processi a rischio reato e reati presupposto rilevanti per LRH (come indicati nella Matrice di rischio colonna C "Processo") .....	21
<b>3 Principi generali di comportamento</b> .....	<b>24</b>
3.1 Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti .....	24
3.2 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici.....	26
3.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari ..	27
3.4 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi (sicurezza dei lavoratori).....	29
3.5 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	30
3.6 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	31
3.7 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	32
3.8 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali.....	33
3.9 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	34
3.10 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari ....	34
<b>4 Sistema di regole e organizzazione, gestione e controllo</b> .....	<b>36</b>
4.1 Sistema Organizzativo.....	36
4.2 Infrastruttura Informatica .....	36
4.3 Sistema di deleghe e attuazione delle decisioni .....	37
4.4 Gestione delle risorse umane .....	37



4.5	Gestione delle risorse finanziarie .....	38
<b>5</b>	<b>Protocolli specifici di controllo (Protocolli 231) .....</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>41</b>
6.1	Nomina, composizione, durata in carica, decadenza e revoca .....	41
6.2	Requisiti soggettivi di eleggibilità .....	43
6.3	Requisiti oggettivi di eleggibilità .....	44
6.4	Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza .....	45
6.5	Reporting dell'Organismo di Vigilanza .....	46
<b>7</b>	<b>Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>48</b>
7.1	Flussi tempestivi .....	48
7.2	Flussi specifici "Protocolli 231" .....	50
7.3	Segnalazioni .....	50
7.4	Modalità di trasmissione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	51
<b>8</b>	<b>Diffusione del Modello .....</b>	<b>53</b>
8.1	Informativa ai dipendenti .....	53
8.2	Informazione agli altri soggetti terzi .....	54
8.3	Formazione .....	54
<b>9</b>	<b>Sistema Sanzionatorio .....</b>	<b>55</b>
9.1	Sanzioni per il personale dipendente .....	55
9.2	Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti .....	57
9.3	Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza .....	58
9.4	Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione .....	58
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>– Fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001 alla data del 07 maggio 2021 .....</b>	<b>59</b>

## **PREMESSA**

Il presente Modello di LRH è costituito dai seguenti documenti:

- a) la Parte Generale
- b) la Parte Speciale
- c) 10 Protocolli specifici;
- d) il Codice Etico.

La Parte Generale del Modello descrive i contenuti principali del Decreto Legislativo n. 231/2001.

La Parte Speciale le finalità che Lario Reti Holding SpA (anche Società o LRH) si propone di raggiungere con l'applicazione del Decreto, descrive le caratteristiche specifiche della stessa e illustra la metodologia seguita per identificare le attività sensibili ai reati presupposto. Il documento continua poi con la descrizione delle attività sensibili e dei reati rilevanti e si conclude con le informazioni necessarie per l'attuazione, la gestione e l'aggiornamento del Modello. A completamento della Parte Speciale del Modello, sono quindi sviluppati i protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo, le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza ed il sistema sanzionatorio, previsto in caso di violazione delle regole di condotta delineate dal Modello.

Ciascun Protocollo è dedicato ad uno dei processi identificati come sensibili alla commissione di una o più tipologie di reato presupposto valutate rilevanti per la Società e descrive i principi specifici di comportamento, i protocolli specifici di controllo e gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

Nel Modello di LRH sono previsti i seguenti Protocolli:

- PR01 Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- PR02 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti;
- PR03 Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo;
- PR04 Selezione, assunzione e gestione del personale e dei rimborsi spese;
- PR05 Liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- PR06 Adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- PR07 Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- PR08 Gestione del Servizio Idrico;
- PR09 Sistemi informativi e Applicativi Informatici;
- PR10 Gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari.

Il Codice Etico serve a prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società. Introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali verso gli azionisti e le categorie di individui, gruppi e istituzioni coinvolti nell'attività aziendale.

Il Codice Etico è articolato nelle seguenti parti:

1. Introduzione

2. Finalità
3. Missione
4. Ambito di applicazione e validità
5. Principi etici
6. Principi di comportamento verso i soci
7. Principi di comportamento della *governance*
8. Principi di comportamento dei collaboratori
9. Principi di comportamento verso i collaboratori
10. Principi di comportamento verso le istituzioni e il Territorio
11. Principi di comportamento con gli utenti
12. Principi di comportamento con i fornitori
13. Comunicazione esterna
14. Osservanza del Codice Etico

## PARTE GENERALE – INQUADRAMENTO NORMATIVO

### 1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

#### 1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il **“D.Lgs. 231/2001”** o, anche solo il **“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita *“amministrativa”* dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le garanzie proprie del processo penale.

La forma di responsabilità attribuita agli enti, più precisamente, è definita di genere misto, in quanto coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa. Tuttavia, l'accertamento dell'illecito avviene nell'ambito del processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti *“soggetti apicali”*), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti *“soggetti sottoposti”*).

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia e, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

## 1.2 I reati previsti dal Decreto

La responsabilità dell'ente sussiste solo per alcune tipologie di reato (c.d. reati presupposto). Il Decreto e sue successive integrazioni, nonché le leggi speciali che ad esso si richiamano, contengono l'elenco tassativo di reati per le quali l'ente può essere sanzionato, così come riportato nell'allegato 1), parte integrante del presente Modello, ed aggiornato alla data del 07 maggio 2021 al quale si rinvia.

Ogni volta che l'OdV segnala al Responsabile Ufficio Legale la necessità di aggiornamento del Modello per nuovi reati, quest'ultimo provvede subito ad informare il Presidente del CDA, perché apporti al Modello le relative modifiche non sostanziali, dandone comunicazione al CDA. Resta inteso che l'Organismo provvederà poi a valutare la rilevanza per la Società degli stessi identificando le eventuali necessità di revisione del Modello.

## 1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente ed azioni esimenti

L'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente.

La prima condizione di natura oggettiva è che l'autore del reato sia legato all'ente da un rapporto qualificato, ovvero appartenga a una di queste due categorie:

- Soggetti in «posizione apicale»: il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta di quei soggetti che hanno un potere autonomo di gestione e direzione della società.
- Soggetti «subordinati», tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, quali i lavoratori dipendenti o i soggetti, anche non appartenenti al personale all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali, quali, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti.

La seconda condizione di natura oggettiva è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In particolare:

- L'"interesse" dell'ente sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorirlo, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- Il "vantaggio" dell'ente sussiste quando quest'ultimo ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. Il beneficio economico in seno all'impresa può anche assumere la forma di risparmio di costi, quali ad esempio quelli inerenti la sicurezza. Il beneficio può essere anche potenziale o non misurabile economicamente (a titolo meramente esemplificativo, il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova, ecc.).

L'ente non risponde se il fatto di reato sia stato commesso indipendentemente o contro l'interesse della società oppure nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa (c.d. condizione esimente della responsabilità), qualora dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Il Decreto introduce tuttavia alcune differenze sotto il profilo della prova della colpevolezza dell'ente a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un subordinato.

Quando il reato è commesso da un soggetto apicale, sussiste una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente. Il Decreto richiede all'ente di provare la propria non colpevolezza e di dimostrare, oltre alla sussistenza delle quattro condizioni sopra indicate, anche che i soggetti apicali abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, (c.d. frode interna al Modello).

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'ente è responsabile ai sensi del Decreto solo qualora l'Autorità inquirente dimostri che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la

---

<sup>1</sup> Pur tuttavia, l'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 231/01, introdotta dal d.lgs. n. 121/2011 con l'art 25-*undecies*, ha un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute. Per queste fattispecie di reato la legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose. Così, per le fattispecie di reato di cui all'art 25-*undecies* non è necessario, per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; l'impresa concorre all'illecito quantomeno per colpa, riconducibile ad una omessa vigilanza sull'operato di dipendenti e/o soggetti terzi che hanno posto in essere condotte in violazione della normativa di tutela dell'ambiente.



prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'adozione e attuazione del Modello pur non costituendo un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, è l'unico strumento a disposizione dello stesso per dimostrare la propria estraneità al reato e per non subire la condanna ad una delle sanzioni stabilite dal Decreto.

## 1.4 Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in sede di indagini) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede:

- **la confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato<sup>2</sup> (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato)
- la **pubblicazione della sentenza di condanna**, che consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice oppure nella affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

## 1.5 Le Vicende modificative dell'Ente

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Inoltre, sempre quale principio generale, si è stabilito che le **sanzioni interdittive** rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto disciplina espressamente il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

In caso di **trasformazione**, il nuovo ente è destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

---

<sup>2</sup> La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione parziale**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

## 1.6 Il Tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti di cui al D.Lgs. 231/01, sia commesso nella forma del tentativo.

## 1.7 Le Linee Guida delle associazioni di categoria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria aggiornate alla data del 31 marzo 2008 e approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008 e aggiornate dapprima a luglio 2014 e, da ultimo, a giugno 2021, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali processi e attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono identificate nelle seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, indicando, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della società.

## 1.8 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la Legge n. 190/12

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il provvedimento ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello, si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato e approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mentre, al secondo livello, si collocano i Piani anticorruzione (PTPC) di ciascuna amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni fornite dal PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ciascuna organizzazione.

Le misure introdotte dalla L. n. 190/12 si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, anche quando le società abbiano già adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/01.

È stato infatti il PNA 2013 che ha delineato proprio le integrazioni tra Legge n. 190/12 ed i Modelli ex D.Lgs. n. 231/01 recitando: *"...Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/12, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione"*

*previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente".*  
Inoltre, il PNA 2019 ha ribadito l'opportunità del "coordinamento fra il sistema di controllo interno previsto dal modello 231 con quello per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. 190/2012".

L'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001, infatti, non coincidono e, nonostante siano finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, divergono in particolare in relazione alla tipologia dei reati da prevenire e al loro effetto per la Società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società è chiamata a risponderne qualora ne abbia tratto un vantaggio, o che comunque siano state commesse anche e nell'interesse della stessa (art. 5 del Decreto).

La Legge n.190 del 2012 è volta, invece, a prevenire anche reati commessi in danno della Società e, come riportano anche le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC, "fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

La Legge richiede, inoltre, che venga nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità che verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire i rischi di corruzione e garantisce il collegamento con l'OdV per le materie di interesse comune.

Alle Società è lasciata la scelta se integrare direttamente il Modello ai sensi della L. n. 190 del 2012, oppure predisporre un documento separato dal Modello denominato Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza.

LRH SpA, in quanto società destinataria della Legge n.190/12, ha ritenuto di procedere alla definizione e attuazione di un Piano di prevenzione della corruzione separato dal presente Modello, per il quale si rinvia alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, in una logica comunque di coordinamento tra i documenti e tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione.

## PARTE SPECIALE

### IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LARIO RETI HOLDING S.P.A.

## 2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Lario Reti Holding S.p.A.

### 2.1 Natura del modello, *Risk assessment* e Codice Etico

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia<sup>3</sup>.

Il Modello di LRH si ispira, laddove possibile, alle linee guida di Confindustria<sup>4</sup>. Tali Linee Guida, per loro natura, hanno carattere generale, mentre il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società ed infatti è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta da LRH, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione e quindi del suo specifico profilo di rischio intrinseco<sup>5</sup>.

Gli elementi fondamentali sviluppati da LRH nella definizione del proprio Modello, possono essere così riassunti:

- attività di mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto, formalizzata nel documento aziendale denominato "**Matrice delle Attività a Rischio-Reato**";
- previsione di specifici **presidi di controllo**, attraverso la definizione di protocolli "231" relativamente ai processi ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- istituzione di un **Organismo di Vigilanza**, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- adozione di un **sistema sanzionatorio** volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso;
- svolgimento di un'attività di **informazione e formazione** sui contenuti del presente Modello.

<sup>3</sup> Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

<sup>4</sup> Ultimo aggiornamento Giugno 2021.

<sup>5</sup> Pertanto, eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità.

Inoltre LRH, determinata a improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato il Codice Etico che sancisce una serie di principi deontologici che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti e dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti commerciali.

Il Codice Etico di LRH, pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, affermando principi etico-comportamentali idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un elemento complementare.

## 2.2 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura dei processi e attività a rischio-reato

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, LRH ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività aziendali, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa e le informazioni rese dai referenti della Società nell'ambito di specifiche interviste che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di relativa competenza.

Come anticipato, i risultati dell'attività sopra descritta sono stati successivamente raccolti in una scheda descrittiva, denominata **"Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D.Lgs. 231/2001"**, che illustra nel dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto identificati nell'ambito delle attività di LRH. In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono individuati i processi, a loro volta articolati in attività, risultati a rischio di possibile commissione di taluni dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività (c.d. **"attività sensibili"**), sono indicati le principali fattispecie di reato ad esse associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, le principali funzioni aziendali interessate da tali attività e gli eventuali soggetti terzi (ad esempio consulenti e appaltatori). La matrice accoglie inoltre, per ciascuna attività sensibile, il riferimento ai Protocolli (PR da 01 a 10) dove sono indicate le prescrizioni per la gestione delle stesse ai fini della prevenzione della commissione dei reati e le misure (Regolamenti, procedure, istruzioni) adottate dalla Società oltre ai Protocolli del presente Modello.

Detta Matrice è custodita presso la Società a cura della funzione Internal Audit, ed è a disposizione per eventuale consultazione da parte del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato dalla Società a prenderne visione.



## 2.3 Caratteristiche della Società

Lario Reti Holding S.p.A. è la società pubblica nata nel maggio 2008, attraverso un processo di fusione che ha coinvolto le *multiutility* presenti nella zona di riferimento (ACEL S.p.a. - Lecco, Ciab S.p.a. - Brianza lecchese, Ecosystem Reti S.p.a. ed Ecosystem S.p.a. - Merate, Rio Torto Reti S.p.a. e Rio Torto Servizi S.p.a. - Valmadrera) con l'obiettivo di assicurare servizi di utilità attraverso una realtà operativa e gestionale fortemente radicata e presente sul territorio.

A seguito di successive modifiche nell'assetto societario oggi Lario Reti Holding è un'azienda di diritto privato in controllo pubblico che dal 1° gennaio 2016 è il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco.

Il Servizio Idrico Integrato consiste in:

- gestione del ciclo attivo nei confronti dell'utenza (preventivazione, contrattualizzazione, lettura dei consumi, fatturazione, *contact center*);
- gestione del ciclo passivo relativo all'esercizio delle reti e degli impianti (conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, manutenzione straordinaria);
- esecuzione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito.

Grazie ad un'esperienza decennale gestisce oltre 470 sorgenti, 130 pozzi, la potabilizzazione dell'acqua del Lago, più di 2.600 km di condotte acquedotto e oltre 1.700 km di condotte fognarie, assicurando la manutenzione e la distribuzione capillare delle acque fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e la successiva depurazione.

I Soci sono Comuni delle Province di Lecco e Como e la Provincia di Lecco stessa, tramite un'Azienda Speciale denominata Ufficio d'Ambito di Lecco.

Il gestore assume obblighi ben precisi nei confronti degli utenti attraverso la Carta del Servizio Idrico Integrato che fissa i principi per l'erogazione dei servizi d'acquedotto, fognatura e depurazione, ed i relativi standard di qualità che il Gestore si impegna a rispettare.

La Società ha adottato il sistema di governance c.d. "tradizionale" composto da:

- il Consiglio di Amministrazione con responsabilità di gestione e controllo attribuita dalla normativa di riferimento;
- il Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il sistema si avvale inoltre:

- del Revisore Legale chiamato a certificare i bilanci di esercizio della Società;
- dell'Organismo di Vigilanza al quale sono attribuite le funzioni di controllo previste dal D.Lgs. n. 231/01;

È stato inoltre istituito l'ufficio di Internal Audit che riporta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è costituito dal Presidente e quattro Consiglieri non esecutivi.

Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli attribuiti dallo Statuto al Comitato di Indirizzo e Controllo e si avvale dell'intera struttura societaria per il tramite del Direttore Generale.

Al Direttore Generale rispondono direttamente: la Divisione Ingegneria, la Divisione Conduzione, i Servizi *Corporate* e lo Staff di Direzione Generale, nonché la Funzione Amministrazione e Finanza.



La Divisione Conduzione si occupa di manutenzione e gestione delle reti e degli impianti. Pianifica gli interventi di riparazione e gestisce le chiamate di pronto intervento, in generale, garantisce il presidio sul territorio provinciale.

La Divisione Ingegneria si occupa di pianificare, progettare ed eseguire tutti i lavori necessari per la costruzione e l'ammmodernamento di reti ed impianti.

I Servizi Corporate si occupano della parte di gestione dei rapporti con la clientela, di fatturazione e bollettazione dei consumi agli utenti, nonché di fornire servizi aziendali fondamentali alle altre Direzioni.

Nello Staff di Direzione Generale che supporta il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni, è incluso il Laboratorio di Analisi, il Controllo di Gestione, il Monitoraggio Investimenti, la Qualità e Sicurezza e la Comunicazione.

Lo Statuto della Società prevede, come richiesto dalla normativa per le società *in house*, il Comitato di Indirizzo e Controllo, che esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del cosiddetto controllo analogo sulla gestione del servizio idrico integrato.

Il Comitato è composto da 9 membri di cui 5 designati dall'Ente affidante il Servizio Idrico Integrato e i rimanenti dagli Azionisti della Società.

## 2.4 Sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello, LRH ha tenuto in considerazione il sistema di controllo interno esistente al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto e identificati come potenzialmente realizzabili nei processi della Società.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente i possibili conflitti di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di LRH si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello e nei Protocolli elencati al paragrafo 1.2, anche sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare, italiano e comunitario, che disciplina i settori del **servizio idrico integrato**;
- il Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- il Sistema integrato di gestione della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente certificato in conformità agli standard UNI EN ISO 9001, disciplinato da apposito manuale aziendale e dalle relative procedure operative;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture rientranti nei settori ordinari e nei settori speciali" concernente le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché la stesura e l'esecuzione dei relativi contratti in conformità al Codice Appalti;

- il "Regolamento per il reclutamento del personale" per la gestione del processo di selezione delle risorse umane secondo principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, trasparenza e pari opportunità, in conformità all'art. 18 D.L. giugno 2008, n.112 (conv. con mod. in Legge 6 agosto 2008, n. 133) – dedicato al "Reclutamento del personale delle società pubbliche";
- il "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici";
- il "Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi";
- una impostazione dei sistemi informativi integrati (gestionali e contabili), orientati alla segregazione delle funzioni, alla standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute.

L'attuale sistema di controllo interno di LRH, inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione delle attività sociali corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono inoltre i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»);
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'esecuzione dei controlli.

Pertanto, il presente Modello si integra con gli altri strumenti diretti a regolamentare il governo della Società, come prima elencati, e la Società si impegna costantemente ad integrare le prescrizioni del Modello con gli altri elementi di *Corporate Governance* adottati dalla stessa.

Le disposizioni aziendali che rappresentano strumenti di attuazione del Modello 231 devono essere emanate dal management delle funzioni competenti. In particolare, le disposizioni e in generale le procedure non possono contenere elementi in contrasto con quanto previsto nel Modello e quindi in riferimento ai presidi atti a prevenire il compimento dei reati, ma devono invece recepire, e ove necessario declinare in dettaglio, i principi di controllo generali e specifici a cui il presente Modello si ispira.

## 2.5 Finalità del Modello di LRH SpA

La Società ha, quindi, adottato uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che esso costituisca un indispensabile strumento di *Corporate Governance* atto a diffondere regole e precetti condivisi nel personale aziendale e in tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività/operazioni sensibili individuate nella Parte Speciale del presente

documento.

Il Modello si pone, in particolare, l'obiettivo di rispondere a due esigenze aziendali combinate: da un lato essere uno strumento efficace di prevenzione dei reati la cui responsabilità ricade anche sulla Società, e dall'altro rendere più efficace ed efficiente il sistema di *control governance*.

Attraverso l'adozione del Modello, la cui diffusione è garantita dalla Società nei modi indicati nel paragrafo dedicato del presente documento, LRH intende perseguire le seguenti finalità:

- indicare gli strumenti a presidio delle operazioni aziendali nei processi e attività a rischio di commissione di reato;
- aiutare a prevenire nel limite del possibile comportamenti criminosi o comunque non conformi alla legge e al presente Modello;
- rendere consapevoli tutti i soggetti che operano per la Società della presenza di principi e norme aziendali cogenti finalizzate alla prevenzione dei reati;
- informare il personale dipendente e i soggetti terzi che operano per conto della Società stessa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), delle conseguenze che potrebbero derivare per la Società e per gli stessi soggetti<sup>6</sup> a causa di violazioni delle disposizioni del Modello;
- ribadire che le forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio).

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentiranno:

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

## 2.6 Destinatari

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione.

Il presente Modello si applica a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma; ai dipendenti della Società – ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).

---

<sup>6</sup> Conseguenze disciplinari e/o contrattuali comminate dalla società oltre quelle di natura penale comminate dall'autorità giudiziaria.

In generale, tutti i destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

## 2.7 Presupposti per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di LRH è l'unico organo societario che ha la facoltà, tramite apposita delibera, di adottare il Modello e le successive modifiche e integrazioni.

In generale il Modello deve essere tempestivamente aggiornato con delibera del CdA, in caso di:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le proposte di modifica al Modello, che avvengono direttamente in seno al Consiglio di Amministrazione, sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

Le modifiche sia di natura formale sia sostanziale possono avvenire direttamente su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il quale recepisce e trasmette al Consiglio di Amministrazione anche eventuali proposte provenienti dalle Direzioni e dai responsabili delle funzioni aziendali, previa valutazione di coerenza ed adeguatezza rispetto all'efficacia del Modello. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare al Consiglio di Amministrazione, anche nel corso delle informative periodiche, eventuali fatti che evidenzino la necessità di aggiornare e/o modificare il Modello, potendone proporre le conseguenti modifiche/integrazioni.

In deroga a quanto su indicato, il Presidente del CdA della Società può apportare al Modello modifiche di natura esclusivamente formale e quindi tali da non modificarne il contenuto nella sostanza. Di tali modifiche, non-sostanziali, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo di Vigilanza.

Sarà comunque sempre di competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni lo stesso di avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

## 2.8 Attuazione e aggiornamento del Modello

LRH, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha approvato, in prima adozione, con delibera dell'Amministratore Unico in data 24.1.2014, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari – come definiti al paragrafo 2.2 – ad assumere comportamenti corretti e trasparenti. Successivamente il Modello è stato modificato a seguito dell'evoluzione organizzativa e societaria e l'aggiornamento è stato adottato dapprima con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 e successivamente del 24.01.2020.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2021 modifica ed aggiorna, senza soluzione di continuità, il precedente. In particolare:

- a) la Parte Speciale è stata modificata e integrata al fine di recepire l'evoluzione organizzativa e societaria;
- b) tenuto conto di una rivisitazione del documento di risk assessment (la Matrice Attività a Rischio) predisposto dalla Società:
  - i protocolli del Modello per le attività sensibili sono stati integrati;
  - è stato introdotto un nuovo Protocollo – n. 10 Gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari;
  - infine i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono stati rimodulati.

## 2.9 Processi a rischio reato e reati presupposto rilevanti per LRH (come indicati nella Matrice di rischio colonna C "Processo")

Nello specifico, all'esito dell'attività di risk assessment sopra descritta è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nei seguenti processi, che vengono riportate come indicati nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato:

1. Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione
2. Rapporti con Enti Pubblici e Autorità
- 3.** Gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria
4. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per gli adempimenti in materia di finanziamenti e contributi
5. Gestione Convenzione Rapporti con EGA (ente governo dell'Ambito)
6. Esecuzione del Servizio Idrico Integrato
7. Espropri e Patrimonio
8. Concessioni demaniali
9. Risorse Umane
10. Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite gara ad evidenza pubblica o altre modalità previste da Regolamento interno
11. Gestione dei rapporti e degli adempimenti di cantiere

12. Salute e sicurezza dei lavoratori
13. Gestione degli adempimenti in materia ambientale
14. Gestione dei rifiuti prodotti nell'attività della Società, anche attraverso appaltatori
15. Gestione dei contenziosi stragiudiziali, giudiziali e delle problematiche connesse
16. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa
17. Rapporti con il Collegio Sindacale e Società di Revisione
18. Gestioni assembleari e adempimenti societari
19. Gestione delle partecipazioni, operazioni straordinarie
20. Gestione flussi finanziari: incassi, liquidazione e pagamenti
21. Gestione omaggi, spese di rappresentanza e note spese
22. Gestione Sponsorizzazioni, liberalità
23. Comunicazione istituzionale
24. Gestione del sistema informativo aziendale
25. Amministrazione e formazione del personale
26. Rilevazione e registrazione dati per invio all'ARERA
27. Gestione degli adempimenti fiscali dichiarativi

In considerazione dei processi aziendali sopra riportati, sono risultati potenzialmente perpetrabili i seguenti reati, principalmente per le fattispecie descritte:

- **Art. 24:** *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 c.p.), Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-ter c.p.), Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), Frode informatica (art. 640-ter c.p.), Frode nelle Pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- **Art. 24 bis:** *Accesso abusivo a sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), (Falsità) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- **Art. 24 ter:** *Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)*

**Art. 25:** *Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di persona incaricata di un pubblico servizio, di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e stati esteri (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.); Istigazione alla Corruzione (art. 322 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis), Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> I delitti di Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) costituiscono reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Per interessi finanziari dell'Unione si intendono, ex art. 2.1 della Direttiva (UE) 2017/1371: "tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati".



- **Art. 25 ter:** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni sociali proprie (art. 2628 c.c.), Impedito controllo (art. 2625 c.c.), Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); Ostacolo all'esercizio delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- **Art. 25 quinquies:** Intermediazione illecita e sfruttamento (art. 603-bis c.p.)
- **Art. 25 septies:** Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- **Art. 25 octies:** Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- **Art. 25 novies:** Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore [...] Violazione dell'art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633
- **Art. 25 decies:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- **Art. 25 undecies:** Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3 e 5 D.Lgs. 156/2006); Inquinamento Idrico (art. 137, co. 11 D.Lgs. 156/2006); Siti contaminati (art. 257, co.1); Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 260-bis D.Lgs. 156/2006); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co.1 D.Lgs. 156/2006); Inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.); Disastro Ambientale (Art 452 quater c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- **Art. 25 duodecies:** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12bis D.Lgs. n. 286/1998).
- **Art. 25 quinquiesdecies:** Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

Non si sono, invece, ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di altre fattispecie di reato ricomprese nel Decreto e, in particolare, dei reati di cui:

- all'Art. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento),
- all'Art. 25 bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio),

- all'Art. 25 *quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico),
- all'Art. 25 *quater*.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili),
- all'Art. 25 *sexies* (Abusi di mercato),
- all'Art. 25 *terdecies* (Razzismo, xenofobia),
- all'Art. 25 *quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati),
- all'Art. 25 *quinquiesdecies* (Dichiarazione infedele - art. 4 del D.Lgs. 74/2000; Omessa dichiarazione - art. 5 del D.Lgs. 74/2000; Indebita compensazione - art. 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000)<sup>8</sup>,
- all'Art. 25 *sexiesdescies* (Contrabbando),
- all'Art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali).

Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico adottato siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti reati attraverso l'enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza.

### 3 Principi generali di comportamento

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali.

La violazione di dette regole legittima LRH all'applicazione delle misure sanzionatorie previste nel presente Modello.

#### 3.1 Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di LRH, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione tra cui Enti di rilevanza locale (ad es. Regione e Assessorati, Provincie), Organismi Istituzionali (ad es. ARERA, Azienda Speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", GSE), ivi compresi i Comuni Soci, i Funzionari Pubblici locali (es. Prefetto, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, ATS, ARPA) e l'Autorità Giudiziaria (di seguito, "**Rappresentanti della Pubblica Amministrazione**").

In linea generale, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello, nonché al Codice Etico e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto loro divieto di:

---

<sup>8</sup> Tali delitti costituiscono reato presupposto solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato di cui ai Reati contro la PA;
- assumere comportamenti ostativi o di scarsa collaborazione allo svolgimento delle attività di controllo o ispettive espletate in conformità alla legge da parte di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione;
- promettere, offrire, corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per LRH;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima;
- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per LRH;
- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione dell'appalto, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Società, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per LRH;
- violare, nel corso di procedure di affidamento a evidenza pubblica e, in ogni caso, nell'ambito della Gestione del Servizio Idrico Integrato, regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procurando un indebito vantaggio per la Società;
- effettuare/ricevere pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero (anche nell'ambito di procedure di transazione fiscale);
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;

- destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo;
- appropriarsi di somme a disposizione della Società e concesse, anche per errore, da organismi pubblici, nazionali, internazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, in ragione dell'attività di interesse pubblico della Società;
- nella gestione del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, nell'esecuzione degli interventi e degli adempimenti previsti dalla convenzione con l'Azienda Speciale Provinciale ATO Lecco, dissimulare la mancata attuazione degli obblighi contrattuali con espedienti maliziosi o ingannevoli ovvero fornire una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta (anche tramite appaltatori e subappaltatori);
- in ogni caso, nella gestione di contratti con Enti pubblici, dissimulare la mancata attuazione degli obblighi contrattuali con espedienti maliziosi o ingannevoli ovvero fornire una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di LRH.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di LRH, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per LRH.

### 3.2 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico aziendale e dei terzi, siano essi privati o pubblici, conformemente alle modalità di controllo, preventivo e successivo, attivate dalla Società e si astiene, pertanto, da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui.

È fatto divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- diffondere a soggetti esterni, salvo non abbiano ricevuto specifico mandato all'accesso ai sistemi informatici della Società, codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;

- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso a un sistema aziendale protetto da misure di sicurezza;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica della Società, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della funzione aziendale di appartenenza;
- utilizzare *password* di altri utenti aziendali,
- trasferire e/o trasmettere all'esterno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività per cui la trasmissione si renda necessaria;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui in violazione delle istruzioni ricevute dal legittimo proprietario;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, nonché l'accesso ad aree protette in nome e per conto di terzi, salvo espressa autorizzazione del titolare della firma o dell'accesso. L'autorizzazione deve essere scritta e circoscritta entro specifica attività o tipologia di attività e deve essere motivata da ragioni oggettive di impedimento del titolare allo svolgimento personale dell'attività;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o in qualsiasi altro modo, documenti informatici della Società;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico della Società con dati falsi e/o alterati;
- falsificare documenti aventi efficacia probatoria.

### 3.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei Protocolli 231, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare che le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organi di controllo e delle autorità di vigilanza, anche per via indiretta laddove queste attività siano esternalizzate, non frapponendo alcun ostacolo<sup>9</sup> all'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle attività di controllo da queste intraprese;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Comitato di indirizzo e controllo, dei Soci o del Collegio Sindacale;

---

<sup>9</sup> L'ostacolo può avvenire anche attraverso, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi.

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- offrire o promettere denaro o altra utilità a soggetti privati, ivi inclusi business partner, fornitori, consulenti, al fine di acquisire un vantaggio nelle transazioni di business rispetto ad altri competitors o anche nelle operazioni riguardanti il capitale;
- in generale, effettuare qualunque operazione di natura straordinaria, che abbia impatto sul capitale sociale in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- ricevere, corrispondere, pretendere o offrire, direttamente o anche per il tramite di terzi soggetti compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato, che eccedano modici valori economici o i limiti di ragionevolezza o comunque tali da essere interpretati come un mezzo per influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto privato e/o la società da esso direttamente o indirettamente rappresentato, ciò prescindendo dai fini, dall'interesse o del vantaggio acquisibile dalla Società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole attraverso il bilancio d'esercizio/consolidato o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società.

### 3.4 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi (sicurezza dei lavoratori)

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conformi al British Standard OHSAS 18001:2007.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro di LRH di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "**DVR**").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro e al Delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 di svolgere i compiti assegnati dalla legge e dal rispettivo atto di delega, di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie alla prevenzione e protezione, avendo altresì cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le istruzioni sulla sicurezza aziendale.

È inoltre richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D. Lgs. 81/2008) nei casi di apertura di cantieri e la predisposizione di tutte le misure ivi previste.

La violazione delle regole, normative e aziendali, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituiscono violazione del Modello e pertanto illecito disciplinare sanzionabile dalla Società.

### 3.5 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001.

Con specifico riferimento alla gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché alla gestione del rapporto contrattuale con gli operatori economici, ai Destinatari è richiesto di:

- attuare gli adempimenti e i controlli obbligatori richiesti dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento interno della Società per il corretto e trasparente affidamento di lavori, servizi e forniture, nelle fasi di organizzazione e gestione della procedura nonché nei rapporti con gli operatori economici durante l'adempimento del contratto di appalto, subappalto, dei subcontratti e subaffidamenti;
- accertare il possesso dei requisiti di qualificazione, capacità e onorabilità dell'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento ed espletare diligentemente le verifiche antimafia, attraverso l'acquisizione delle informazioni e della documentazione richiesta a tal fine dalla legge;
- garantire il rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 136/2010.

Ai Destinatari è fatto altresì divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a ricevere o trasferire beni o somme di denaro di provenienza delittuosa;



- riconoscere compensi o provvigioni in favore di fornitori, consulenti, collaboratori esterni, progettisti, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- omettere informazioni su clienti, fornitori, o comunque su qualunque soggetto che intrattiene rapporti con la Società giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui al presente paragrafo;
- utilizzare informazioni su clienti, fornitori, o comunque su qualunque soggetto che intrattiene rapporti con la Società acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata";
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
- trasferire fondi a favore di soggetti terzi dislocati in paradisi fiscali o in paesi a regime fiscale privilegiato;
- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica.

### 3.6 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di utilizzo abusivo del software che integra una violazione del diritto d'autore penalmente rilevante ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del software (programmi per elaboratore e banche dati), promuovendone un uso corretto;
- curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per l'utilizzo del software nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- pubblicare documenti aziendali che riportino brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d'autore, se non previa acquisizione dei diritti d'uso o relativa autorizzazione;
- installare sui computer aziendali programmi software non autorizzati dalla Società;
- installare o copiare sui computer aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;

- installare o copiare sui computer aziendali opere (ad esempio libri, riviste, cd, etc) tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto;
- installare o copiare sui computer aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza o averne pagato i diritti;
- eseguire il *download* di file non attinenti all'attività lavorativa;
- impiegare immagini sulle quali non sono stati acquistati i diritti d'uso ove richiesto.

### 3.7 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale (o persone informate sui fatti/testimone) al solo fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima. In tali circostanze deve essere data immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di LRH;
- di contro, ciascun Destinatario non può accettare denaro od altra utilità anche per mezzo di consulenti/professionisti della Società medesima. In tali circostanze, il destinatario deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ivi incluso



eventuali fatti di violenza o minaccia ricevuta volta ad indurre il soggetto a non rendere le dichiarazioni o a renderle mendaci;

- riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustifichino l'assunzione di dette iniziative.

### 3.8 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino, e diano in ogni caso evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti della Società a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

### 3.9 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il seguente principio di comportamento di carattere generale si applica ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale o di instaurare rapporti con Società che ne facciano ricorso.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile o direttamente all'Organismo di Vigilanza, contattandolo nei modi indicati nel presente Modello.

### 3.10 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001:

- gli adempimenti fiscali sono svolti in ottemperanza alle disposizioni della normativa tributaria e in collaborazione con le Autorità fiscali; gli adempimenti fiscali sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità fiscale, al fine di garantire la piena compliance alla disciplina di settore, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità;
- al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente, gli adempimenti fiscali e dichiarativi sono posti in essere solo dalle funzioni autorizzate, nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- gli atti, i fatti e i negozi intrapresi sono rappresentati in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, sono garantite la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- sono rispettate le disposizioni normative fiscali, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte da esse risultanti;
- sono garantiti la trasparenza nei rapporti con fornitori e consulenti, nonché il controllo sull'effettività delle prestazioni ricevute; è altresì garantita l'effettività delle prestazioni effettuate a clienti, debitamente fatturate;
- le scritture contabili obbligatorie e i documenti di cui è necessaria la conservazione sono archiviati in conformità alla normativa civilistica e fiscale;

- i Destinatari sono tenuti a collaborare in modo trasparente con le Autorità fiscali e i soggetti muniti dei relativi poteri sono tenuti a fornire ad esse, ove necessario per lo svolgimento di verifiche o ispezioni, la documentazione e le informazioni richieste, in modo veritiero e completo.

Inoltre, è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrafatturazione quantitativa);
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria o un investimento con la finalità di rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- effettuare compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, per i quali non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi degli stessi;
- effettuare compensazioni di crediti d'imposta non spettanti, ossia sorti per una errata imputazione di costi inerenti l'attività d'impresa, oppure corretti ma non ancora esigibili perché non iscritti in dichiarazione, oppure esistenti ma non utilizzabili nell'anno perché superata la soglia massima degli importi compensabili.

## 4 Sistema di regole e organizzazione, gestione e controllo

Fermo restando quanto sancito nel Codice Etico, parte integrante del presente Modello e nel sistema disciplinare, la Società adotta protocolli di controllo "generalisti", comuni a tutti i processi e le attività a rischio. Nello specifico, i protocolli di controllo generali sono volti a garantire trasparenza, tracciabilità ed efficacia per quanto concerne:

1. il sistema organizzativo;
2. l'infrastruttura informatica;
3. il processo decisionale e il sistema di deleghe;
4. la gestione del personale;
5. la gestione delle risorse finanziarie.

### 4.1 Sistema Organizzativo

La Società adotta i seguenti protocolli di controllo generali:

- definizione del sistema organizzativo attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative emesse direttamente dal Presidente e/o dal Direttore Generale, se figura prevista;
- definizione di un organigramma formalizzato a tutti i livelli aziendali da cui emergano con chiarezza e trasparenza le funzioni, i ruoli e le linee di riporto;
- periodico aggiornamento da parte della funzione risorse umane e la comunicazione a tutti i livelli aziendali ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
- comunicazione a tutto il personale aziendale, sulla base delle deleghe di funzioni formalizzate e disposizioni organizzative emanate, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

### 4.2 Infrastruttura Informatica

La Società adotta, per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale, avvalendosi anche di soggetti terzi specialisti, un sistema informatico e relative procedure coerenti con le necessità operative e la dimensione di business e con un adeguato livello di sicurezza al fine di prevenire i rischi di transazioni e/o accessi non autorizzati o di non corretto utilizzo della rete, dei sistemi e degli applicativi anche a discapito della salvaguardia delle informazioni.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle attività sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

### 4.3 Sistema di deleghe e attuazione delle decisioni

La Società adotta un sistema di deleghe e di attuazione delle decisioni tale per cui:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nello Statuto, nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- i poteri di firma di Amministratori, vertici apicali operativi e dipendenti o soggetti terzi siano coerenti con le responsabilità assegnate;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società e comunicati all'OdV anche in caso di modifiche e/o integrazioni;
- ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata nel rispetto delle deleghe, coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una "operazione sensibile" e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

### 4.4 Gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane adotta i seguenti protocolli di controllo, tali per cui:

- vi sia una definizione del budget dell'organico approvato dalla CDA e dal Comitato di indirizzo e controllo della Società;
- le richieste di assunzione del personale in conformità al budget siano autorizzate dal Direttore Generale o da un soggetto da quest'ultimo delegato;
- le richieste di personale al di fuori dei limiti di budget siano motivate ed autorizzate dal Presidente del CdA o da altro soggetto delegato;
- siano individuati i criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione;
- la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei candidati rispetto ai profili professionali e psico-attitudinali ricercati, garantendo le pari opportunità per tutti i soggetti interessati;
- ciascun candidato sia sottoposto ad un colloquio valutativo e ad indagine di affidabilità etica secondo un processo formalizzato. L'esito del processo valutativo dei candidati e l'indagine di affidabilità etica siano formalizzati in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne;
- in riferimento al punto precedente, siano preventivamente accertati e valutati a cura della funzione che seleziona il personale i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- i sistemi di remunerazione premianti dei vertici apicali, dirigenti ed in generale dei dipendenti rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

- il processo di remunerazione di cui al punto precedente sia formalmente tracciato e il raggiungimento dei risultati soggetto ad una attestazione da parte di funzione indipendente al processo;
- i benefit possono essere assegnati esclusivamente al personale dipendente, allo scopo di integrarne la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività;
- le politiche di assegnazione dei benefit sono definite e formalizzate in apposite delibere del Consiglio di Amministrazione;
- l'assegnatario deve ricevere e sottoscrivere apposito regolamento in merito al corretto utilizzo del benefit;
- il Responsabile del Personale mantiene adeguata evidenza documentale delle singole fasi del processo di gestione delle risorse umane.

## 4.5 Gestione delle risorse finanziarie

La tesoreria adotta i seguenti protocolli di controllo generali, tali per cui:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente;
- siano sempre richiesti i preventivi di spesa e siano sempre contrattualizzate nelle forme opportune le forniture di lavori, prodotti, servizi e servizi professionali e di consulenza;
- non sia permesso effettuare pagamenti senza fattura/ricevuta fiscale;
- prima di procedere al pagamento sia garantito che la fattura sia supportata da regolare contratto/ordine e attestazione di regolare fornitura o servizio reso;
- siano corrisposti ai fornitori acconti solo se previsti da contratto;
- siano rispettati i termini di pagamento contrattuali;
- siano garantite la correttezza e la completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura e chiusura di conti correnti;
- qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari autorizzati ai sensi di legge, sottoposti ad una regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- sia garantito il pagamento solo sui conti del fornitore, consulente, o *business partner* la cui prestazione deve essere retribuita;
- siano disposti pagamenti solo ed esclusivamente su conti non cifrati e nel Paese di residenza del fornitore, consulente o *business partner* o comunque del luogo ove la prestazione è stata fornita;
- siano riconosciuti pagamenti esclusivamente dai clienti o comunque da soggetti obbligati nei confronti della società;
- l'eventuale acquisto dei crediti che la società vanta nei confronti dei propri clienti da parte di soggetti terzi sia soggetto a formale iter autorizzativo e siano rispettati i controlli di cui ai punti precedenti;
- i pagamenti e gli incassi in contanti siano espressamente vietati oltre i limiti di legge. Sono altresì vietati pagamenti o incassi in contanti frazionati nel tempo e nel numero ma

riferibili alla medesima operazione, il cui importo complessivamente considerato sia superiore ai limiti di legge;

- il sistema informatico garantisca la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari della Società in entrata ed in uscita, l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni e per ciascuna di esse la Società deve archiviare la relativa documentazione a supporto.

## 5 Protocolli specifici di controllo (Protocolli 231)

La Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il sistema di controllo esistente, oltre che con i principi generali di comportamento e i protocolli generali di controllo, con protocolli specifici di controllo (di seguito, i "**Protocolli 231**"), a presidio dei processi e delle attività sensibili, individuate nella Matrice dei Rischi, di seguito elencati:

- PR 01 – Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- PR 02 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PR 03 – Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio, gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo e Operazioni straordinarie;
- PR 04 – Selezione, assunzione e gestione del personale;
- PR 05 – Liberalità, sponsorizzazioni, omaggi e note spese;
- PR 06 – Protocollo gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- PR 07 – Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- PR08 – Gestione servizio idrico;
- PR09 - Sistemi informativi e applicativi informatici;
- PR10 - Gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari.

Detti Protocolli contengono la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio 231 individuati, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi delle attività aziendali e del relativo sistema di controllo.

Allo scopo di consentire il controllo *ex ante* nonché la ricostruzione *ex post* di ciascun processo decisionale e delle relative fasi, i Protocolli contemplano specifici e omogenei principi il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività aziendali e, segnatamente:

- Principi di legalità;
- Principi di obiettività, coerenza e completezza;



- Principi di segregazione dei compiti;
- Principi di documentabilità, tracciabilità e verificabilità.

Detti Protocolli identificano anche i flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento, in quel determinato ambito, di una sistematica e organizzata attività di verifica da parte dell'Organismo stesso.

Tali documenti sono stati condivisi dai responsabili della gestione del processo individuato per loro valutazione e aggiornamento.

Ciascun protocollo costituisce regola di condotta aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.

## 6 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

In merito alla composizione, le Linee Guida richiamate al paragrafo 1.7 precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente e pertanto è svincolato da ogni rapporto gerarchico con lo stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, la Società ha istituito un Organismo di Vigilanza, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, dotato di una propria soggettività funzionale e autonomia nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e di competenza quanto ai profili giuridici del Decreto.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito dei processi e attività potenzialmente a rischio di reato;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni favorendo una efficiente cooperazione con gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV della Società è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

### 6.1 Nomina, composizione, durata in carica, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera motivata rispetto alla sussistenza per ciascun membro dei requisiti soggettivi (onorabilità e integrità) e oggettivi (autonomia di giudizio e indipendenza, professionalità e competenza, continuità di azione) di cui ai successivi paragrafi.

L'Organismo può essere costituito in forma monocratica o collegiale con un massimo di tre componenti.

Il perfezionamento della nomina si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di ciascun soggetto resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per

accettazione della lettera di nomina da parte della Società che dovrà indicare il compenso determinato dal CdA.

L'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e si relazione con il Collegio Sindacale.

La nomina e composizione dell'OdV è comunicata a tutti i livelli aziendali.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un massimo di 3 anni e continuano a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti, che sono in ogni caso rieleggibili.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico la perdita dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui al successivo paragrafo 6.2, la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso, oppure per l'assegnazione allo svolgimento di nuove e diverse mansioni che ledano il requisito di autonomia e indipendenza.

L'Organismo in caso di dimissioni del membro interno alla Società resta efficace.

Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'OdV è comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'OdV ovvero da uno degli altri membri dell'Organismo qualora la causa di decadenza riguardi il Presidente.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 90 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R.

In caso di decadenza o recesso di uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

L'organo si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei componenti, in tal caso il Consiglio provvederà a rinominare interamente l'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata collaborazione con gli altri organi di controllo della Società.

Costituiscono invece giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;

- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico quali ad esempio la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- la mancata buona fede e diligenza nell'esercizio dell'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina del membro dell'OdV divenuto inadatto (o tutti membri) e provvede contestualmente alla sua (loro) sostituzione.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è inviato per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

## 6.2 Requisiti soggettivi di eleggibilità

Ogni membro deve essere un soggetto in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore, devono infatti essere soddisfatti i requisiti di onorabilità e integrità. Pertanto i membri dell'Organismo di Vigilanza per poter essere eletti:

- non devono aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- non devono aver subito una condanna passata in giudicato o aver subito una sentenza di applicazione di pena su richiesta (c.d. patteggiamento) per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o un reato ad essi assimilabile;
- non devono aver subito sentenze di condanna (anche non passata in giudicato), per omessa o insufficiente vigilanza quale componente dell'Organismo di Vigilanza di società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231/01 per il compimento di illeciti perpetrati nel periodo in cui il componente ricopriva la carica.

Inoltre i membri dell'Organismo di Vigilanza non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con gli Amministratori e/o i componenti del Collegio Sindacale (cfr. anche par. 6.3).

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti della Società sia professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con LRH che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

## 6.3 Requisiti oggettivi di eleggibilità

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve garantire anche i seguenti requisiti oggettivi:

- **Autonomia di giudizio ed indipendenza:** i membri dell'OdV, non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi. Ciò presuppone che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico e che sia dotato di risorse finanziarie adeguate.

Nello specifico, ciascun membro dell'OdV:

- è in possesso di autonomi ed effettivi poteri di iniziativa e controllo e deve avere accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società
- non deve avere deleghe operative;
- ha un rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione;
- si relaziona direttamente al Collegio Sindacale.

Peraltro, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza:

non deve far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno dei Soci della Società;

- non deve essere legato alla Società o ad altre società controllate direttamente o indirettamente dalla Società da un rapporto di collaborazione professionale continuativa;
- non deve intrattenere, né avere intrattenuto nell'ultimo triennio, neppure indirettamente con la Società o con altra società controllata direttamente o indirettamente dalla Società, o con soggetti legati ad esse (quali amministratori), relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

**Ove intrattenute**, tali relazioni economiche:

- a) non devono essere significative<sup>10</sup> o di rilevanza tale, per ammontare e/o ripetibilità, da influenzare l'autonomia di giudizio;
- b) oppure, devono essere prestate esclusivamente a supporto delle attività proprie dello stesso Organismo o degli Organi societari e di controllo interni alla Società o ad altre società del Gruppo.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza all'OdV, collegialmente inteso, rispettando i requisiti di nomina, conferendogli i relativi poteri e l'autonomia di spesa.

- **Professionalità e competenza** intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per il tramite dei membri, in modo adeguato alle funzioni che è chiamato a svolgere. Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione, all'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza, valuta che i soggetti identificati posseggano, collegialmente, adeguate competenze professionali specialistiche che si integrino, quali la conoscenza del settore in cui opera la Società e dei relativi processi di business, la conoscenza dei sistemi di controllo e le tecniche di audit e di *assessment* del rischio, nonché le conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto. L'Organismo di Vigilanza

<sup>10</sup> Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

può comunque avvalersi di soggetti esterni specializzati in specifici ambiti per integrare le competenze richieste.

- **Continuità di azione**, intesa come capacità del Collegio di agire in tempi rapidi e di vigilare con impegno costante sull'effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello da parte dell'organizzazione circostanza questa che può essere agevolata dal fatto che l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell'espletamento delle proprie attività anche di soggetti interni all'azienda, rappresentando quindi un riferimento costante per tutto il personale di LRH.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità secondo quanto sancito nel presente paragrafo, dando immediata comunicazione al Consiglio e allo stesso OdV dell'insorgere di eventuali condizioni ostative.

## 6.4 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, i poteri d'iniziativa e di controllo oltre che di spesa necessari per svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolgere o provvedere a far svolgere, ricorrendo a consulenti esterni di comprovata professionalità, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività di verifica periodiche nell'ambito delle attività sensibili della Società<sup>11</sup>;
- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili di funzione, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio;
- sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o aggiornamenti, ricorrendo anche a consulenti esterni di comprovata professionalità;
- si esprime circa l'adeguatezza dei programmi di informazione e formazione del personale in materia di 231/01;

- redigere, almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, informando comunque il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale di eventuali fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
- compiere tutte le attività a lui specificatamente assegnate dal Modello stesso;
- segnalare alle funzioni e agli organi societari competenti l'opportunità di avviare procedure sanzionatorie a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Nello svolgimento delle sue attività, l'Organismo provvede a:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali, per il miglior monitoraggio delle attività sociali identificate a rischio reato nel Modello;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica numero di fax per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate;
- segnalare al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione ritenute fondate.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto del sistema di deleghe e poteri aziendale e, in caso di spese eccedenti il *budget*, viene autorizzato direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## 6.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione, nonché con il Collegio Sindacale della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- A. almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate almeno le seguenti informazioni:
- le attività di monitoraggio svolte,
  - le criticità emerse, eventuali violazioni al Modello e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
  - il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
  - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;



- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto anche per effetto di mutamenti del profilo di rischio e/o del quadro normativo;
  - un rendiconto delle spese sostenute;
  - il piano di monitoraggio.
- B. in occasione di criticità rilevate nelle attività di verifica;
- C. nei confronti del Collegio Sindacale ove ne ravvisi la necessità ovvero in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione o da un suo membro, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, nonché sentito dal Collegio Sindacale e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Infine, con riferimento al coordinamento con la L. n. 190/12, l'Organismo di Vigilanza informa il Responsabile della prevenzione della corruzione per le eventuali criticità che abbiano attinenza con il tema della corruzione, rilevate a seguito di una investigazione speciale conseguente a determinati fatti occorsi o oggetto di iniziative giudiziarie, e a qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del Modello e del Piano di corruzione.

La medesima informativa si applica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

È evidente che lo scambio di informazioni coinvolgerà l'organo amministrativo attraverso gli strumenti di informazione previsti nel presente Modello e nel Piano ma anche, ove necessario ed urgente, attraverso apposite informative congiunte *ad hoc*.

## 7 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle attività a rischio, nonché i membri degli organi amministrativi e di controllo (Amministratori, Sindaci, Personale Apicale) comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione che ritengano utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Ciò premesso, la disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza assume carattere di obbligatorietà, in quanto elemento imprescindibile per una effettiva ed efficace attuazione del Modello e dell'attività di vigilanza. La tipologia di informazioni e le modalità attuative di comunicazione determinano 3 categorie di flussi informativi così come descritte nei successivi paragrafi (flussi tempestivi, flussi specifici indicati nei singoli Protocolli 231, Segnalazioni).

### 7.1 Flussi tempestivi

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente informato a cura degli organi societari e/o delle funzioni competenti, come rappresentato nella seguente tabella. La documentazione dovrà essere fornita ad evento.

Documentazione	Soggetto/Funzione competente
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuto sociale</li> <li>2. Patti Parasociali</li> <li>3. Visura camerale</li> <li>4. Deleghe e procure</li> <li>5. Eventuali variazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale</li> <li>6. Provvedimenti di Autorità Garanti che abbiano per destinataria la Società</li> <li>7. Segnalazioni di eventuali violazioni delle regole relative alla limitazione all'uso del contante rilevate nel corso dell'esercizio dell'attività aziendale</li> <li>8. Attestati delle certificazioni della Società</li> <li>9. Rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società</li> </ol>	<p>Legale Rappresentante mediante l'Ufficio Legale</p>
Rapporti di audit rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello	Responsabile funzione Internal Audit
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organigramma aziendale</li> <li>2. Provvedimenti disciplinari relativi a violazione del Modello o del Codice Etico ovvero provvedimenti di archiviazione con relative motivazioni</li> </ol>	<p>Responsabile dell'Ufficio Personale</p>

<b>Documentazione</b>	<b>Soggetto/Funzione competente</b>
3. Segnalazioni infortuni gravi o gravissimi (intesi come infortuni con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società 4. Comunicazione delle sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori per comportamenti non conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza, che abbiano messo in grave pericolo la sicurezza o la salute di altri lavoratori 5. Procedimenti di licenziamento dirigenti; 6. Report delle sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori per comportamenti non conformi alle prescrizioni in materia ambientale –(trimestrale)	
1. Qualunque anomalia riscontrata nell'utilizzo e divulgazione di informazioni e immagini	Responsabile Comunicazione
1. Relazione Società di Revisione/Revisore Legale 2. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, c. 2 c.c.	Direttore Generale
1. Notifiche di atti giudiziari nei confronti della Società ovvero di altri provvedimenti di organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra Autorità, anche amministrativa, che abbiano per destinataria la Società, ovvero il coinvolgimento della stessa o di suoi soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento delle indagini, anche nei confronti di ignoti, (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio) per reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 o che abbiano impatti rilevanti sul Modello 2. Richieste di assistenza legale alla Società da parte di dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/01 3. Elenco cause in corso, oggetto, aggiornamento alla data - (semestrale)	Responsabile Ufficio Legale
1. Organigramma della sicurezza 2. Comunicazioni di verbali di ispezioni e sopralluogo da parte di Enti di controllo ( es. Vigili del Fuoco, Asl, ARPA, etc..) che comminino sanzioni o prescrizioni 3. Rendicontazione annuale dei corsi di formazione erogati nell'anno di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	RSPP
1. Criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello in riferimento ad operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto 2. Comunicazioni di verbali di ispezioni e sopralluoghi da parte di Enti di controllo che comminino sanzioni o prescrizioni	Direttori, Responsabili di funzione
Report sulle segnalazioni ricevute con indicazione dello stato, esiti ed azioni conseguenti (ad evento)	Responsabile funzione Internal Audit

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza può avere libero accesso ai verbali del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'esibizione per quelli del Collegio Sindacale.

## 7.2 Flussi specifici "Protocolli 231"

Ai flussi informativi sopra individuati, si aggiungono i flussi informativi specifici verso l'Organismo di Vigilanza in riferimento a ciascuna attività sensibile e/o operazione a rischio e per i quali si rinvia ai Protocolli 231 (PR) del presente Modello.

## 7.3 Segnalazioni

Il comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto, introdotto dalla L. n. 179/2017 2-bis, richiede che il Modello preveda:

- a) uno o più canali che consentano ai destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) i canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- c) deve essere garantito almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- d) vige il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- e) il sistema disciplinare deve sanzionare:
  - chi viola le misure di tutela del segnalante,
  - chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tutti i destinatari del Modello così come identificati al § 2.6 dovranno quindi tempestivamente segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazione, certa o anche solo presunta, del Modello e/o del Codice Etico, o comunque condotte illecite rispetto ai reati del Decreto, con le modalità di seguito descritte. Il dipendente della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di segnalare ai propri superiori gerarchici eventuali violazioni del Modello, avendo, in ogni caso, l'obbligo di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Per le suddette segnalazioni valgono le seguenti prescrizioni:

- o essere in forma scritta,
- o avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o condotte illecite per i reati di cui al Decreto, costituendo l'omissione di segnalazione

di violazione del Modello grave inadempienza contrattuale così come previsto alla sezione quarta (sistema sanzionatorio);

- essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- avere ad oggetto fatti/atti/eventi conosciuti e riscontrati direttamente dal Soggetto Segnalante e non riferiti da altri;
- individuare con certezza, ove possibile, l'autore della violazione e/o della condotta illecita, ovvero indicare elementi che consentano di identificare chiaramente il soggetto cui sono riferibili i fatti/atti/eventi oggetto di segnalazione;
- essere corredate, ove possibile, di adeguata documentazione comprovante il fatto/atto/evento segnalato, ovvero indicare eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti/atti/eventi oggetto di segnalazione;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando, laddove possibile, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di comunicazione di cui al § 5.10;
- la Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal Modello, dal sistema di controllo interno e dalle procedure stabilite per la loro attuazione;
- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere;
- tutte le comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avvengono tramite i canali allo stesso riservati come descritti nel paragrafo successivo;
- l'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell'Organismo sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;
- le segnalazioni pervenute all'OdV, incluse quelle in forma anonima, devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio cartaceo o informatico al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV, e fermo restando la libertà di accesso alle autorità giudiziarie. L'Organismo di Vigilanza adotta misure idonee a garantire la riservatezza circa l'identità di chi trasmette le segnalazioni;
- RPCT e Organismo di Vigilanza garantiscono l'inoltro reciproco delle segnalazioni ricevute a seconda della loro competenza.

## 7.4 Modalità di trasmissione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

**I Flussi informativi** di cui ai precedenti paragrafi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica alla casella [odv@larioreti.it](mailto:odv@larioreti.it).

**Le segnalazioni**, di cui al precedente paragrafo, che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello, del Codice Etico devono pervenire per iscritto mediante le seguenti modalità:

- mediante accesso alla piattaforma di whistleblowing per le segnalazioni d'illecito: <https://larioreti.whistleblowing.it>
- per posta elettronica alla casella dedicata dell'Organismo di Vigilanza della Società [odv@larioreti.it](mailto:odv@larioreti.it)
- in forma cartacea recapitata in una cassetta postale posizionata presso le diverse sedi il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo
- mediante posta ordinaria inviata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società.

L'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione, infine, garantiscono un loro costante coordinamento con riferimento ai contenuti dei rispettivi flussi informativi e alle analisi e valutazioni conseguenti.

## 8 Diffusione del Modello

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di LRH.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione viene conservata a cura dell'Ufficio Personale, disponibile per la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

### 8.1 Informativa ai dipendenti

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Ai fini dell'attuazione del Modello, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare a seguito dell'approvazione del Modello e successivamente ad ogni aggiornamento significativo dello stesso è prevista:

- una comunicazione a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti, la consegna di una comunicazione, contenente i principali contenuti del Modello, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali *privacy* e sicurezza delle informazioni;
- la sottoscrizione della stessa per ricevuta da parte dei Dipendenti;
- la pianificazione di una specifica attività di formazione con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi aziendali.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo,



è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale “Etica e decreto Legislativo 231” dedicata all'argomento e nella quale sono disponibili i documenti aggiornati.

## 8.2 Informazione agli altri soggetti terzi

Qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di partnership deve esplicitamente prevedere apposite clausole contrattuali che informano sull'adozione da parte della Società del Modello, del Codice Etico e del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari al Codice Etico e al Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali ivi comprese clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari ai loro contenuti .

Il Codice Etico e il Piano di prevenzione della corruzione sono pubblicati nel sito della Società, per garantire l'informativa ai destinatari del Modello quali collaboratori, fornitori, consulenti, *business partner*.

## 8.3 Formazione

Il personale e i membri degli Organi Sociali della Società sono tenuti ad acquisire piena conoscenza delle finalità, obiettivi e prescrizioni del Modello. Per tale ragione, la Società attua programmi di formazione opportunamente differenziati in funzione del livello di coinvolgimento e di responsabilità del personale nel processo decisionale, con lo scopo di garantire, in modo mirato, l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio così come definiti nella successiva parte speciale del Modello.

La formazione dovrà essere pianificata nei modi, nei tempi e nei contenuti<sup>12</sup> dall'Ufficio Personale della Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. Le risorse interne e/o esterne a cui affidare la suddetta formazione sono identificate dall'ufficio Personale in accordo con l'Organismo di Vigilanza che potrà esso stesso effettuare interventi formativi mirati anche in affiancamento alle risorse esterne identificate.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria. Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione e valutazione finale di apprendimento.

---

<sup>12</sup> I contenuti formativi dovranno essere differenziati in funzione dei partecipanti (Vertici apicali, direttivi, quadri e dipendenti).

## 9 Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

L'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della prevenzione della corruzione garantiscono il coordinamento nei casi di applicazione del sistema disciplinare nel rispetto delle relative competenze.

### 9.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore gas-acqua** (di seguito solo "**CCNL gas-acqua**"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice Etico, costituisce inadempimento dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive di LRH, così come previsto dal vigente **CCNL gas-acqua**.

Al personale dipendente possono essere comminati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- i) rimprovero verbale;
- ii) rimprovero scritto;
- iii) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;

- v) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
- vi) licenziamento con preavviso;
- vii) licenziamento senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del rimprovero verbale o scritto, a seconda della gravità del fatto, il dipendente che:
  - violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Codice Etico, le procedure aziendali o i Protocolli o adottati, nello svolgimento di attività nei processi e attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale;
  - violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Codice Etico, le procedure aziendali o i Protocolli o adottati, nello svolgimento di attività nei processi e attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello;
    - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL il dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
  - violi i Protocolli aziendali concernenti i comportamenti da adottare nell'esecuzione degli adempimenti e nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive;
  - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite;
  - effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;

- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento, nelle modalità previste nel CCNL, il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
  - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
  - risulti recidivo per le infrazioni di cui ai punti iii) e iv), limitatamente alle segnalazioni false o infondate effettuate con dolo o colpa grave e alle violazioni delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel **CCNL gas-acqua** per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal **CCNL gas-acqua**;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

## 9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice Etico, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) sospensione dal lavoro;
- ii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ..

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ. La risoluzione del rapporto di lavoro si può applicare anche in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché per la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

### 9.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello e dei principi del Codice Etico, nonché degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

### 9.4 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello e/o dei principi del Codice Etico, da parte del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente rispettivamente il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale. Tra le infrazioni che possono essere commesse dagli apicali rientrano, altresì, la violazione delle misure di tutela del segnalante e la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

## ALLEGATO 1 – Fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001 alla data del 14 luglio 2020

### Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 24 e 25 del Decreto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

### Delitti informatici e trattamento illecito dei dati di cui l'art. 24-bis del Decreto:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

### **Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto:**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

### **Criminalità organizzata con connotazione "transnazionale" di cui all'Art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006, non espressamente richiamata dal Decreto.**

### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" di cui all'art 25-bis del Decreto:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificare ricevute in buona fede (art 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **Delitti contro l'industria ed il commercio di cui all'art 25-bis 1 del Decreto:**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).



#### **Reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co. 1, 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

#### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater del Decreto;**

#### **Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ('art. 583-bis c.p) di cui all'art. 25-quater.1 del Decreto;**

#### **Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto:**

- riduzione in schiavitù;
- tratta e commercio di schiavi;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico minorile;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione;
- adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis del c.p.)

#### **Abusi di mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto:**

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187 Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio non di reati ma degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter Testo unico della finanza).

**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art 25-septies del Decreto;**

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art 25-octies del Decreto;**

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art 25-novies del Decreto:**

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 c.p.;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" di cui all'art. 474 c.p.;
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633 comma 3);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 2);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- reati commessi ai sensi dell'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 22 aprile 1941, n. 633);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). di cui all'art. 25-decies del Decreto;**

**Reati Ambientali di cui l'art 25-undecies del Decreto:**

- Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette (art 727 – bis c.p.)
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
- Tutela dell'habitat (art 733 – bis c.p.)
  - Distruzione di habitat all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione.
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento idrico (art. 137)
  - Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari fissati di cui alla tabella 3, o nel caso di scarico al suolo della tabella 4, (allegato 5, parte III del d.lgs 152/2006) o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, I periodo);
- Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006 (co 5, II periodo);
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento in virtù delle convenzioni internazionali vigenti e ratificate dall'Italia, salvo in quantità minime e previa autorizzazione da parte di autorità competente (co. 13);
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
  - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (co. 1, lett. a) e b);
  - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (co. 3, I periodo);
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (co. 3, II periodo);
  - inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni/comunicazioni (co. 4)
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (co. 5);
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (co. 6).
- Siti contaminati (art. 257)
  - omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti di eventi in grado di contaminare un sito (co. 1).
  - omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee provocato da sostanze pericolose con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (co. 2).
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
  - Le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti;
  - Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
  - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, con false indicazioni (natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
  - Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
  - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
  - Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;

- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
  - Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono stratosferico e per l'ambiente, previsto dall'art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e costituito dalla condotta di chi viola le disposizioni dettate dal medesimo art. 3 relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive.
- Reati previsti dalla Legge 7 Febbraio 1992, n 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
  - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (indicati nell'allegato A, B e C del Reg. CE n. 338/97) in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti (artt. 1 e 2, Co. 1);
  - inosservanza alle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato (art 1, Co. 1);
  - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari (limitatamente ai quelli indicati negli allegati A e B del reg CE n 338/97) senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2, Co. 1);
  - commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. CE n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97. Le condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa (art 1 co. 1 ,2)
  - commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. CE n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97; Le condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa (art 2 co. 1, 2)
  - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
  - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
  - produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
  - autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal Reg. (CE) n. 3093/94 (art 3 co. 6);
- Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
  - sversamento doloso o colposo in mare di sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II della convenzione Marpol 73/78 (artt. 8 e 9, co. 1);
  - sversamento doloso o colposo in mare delle sostanze inquinanti (di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78), con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8 e 9, co. 2). Le condotte sono aggravate nel caso in cui la violazione di cui agli artt. 8 e 9 co. 2 provochi danni permanenti o di particolare gravità.
- Reati previsti dalla legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto all'interno del codice penale alcuni reati ambientali

- **Inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.)**, punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»;
- **Disastro Ambientale (Art 452 quater)**. Costituiscono alternativamente disastro ambientale a) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) 'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
- **Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)**. - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
- **Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)**. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dall'art 452 bis o 452 quater, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
- **Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies)**; delitto perpetrato da chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente».

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies** del Decreto.

**Razzismo e xenofobia, art. 25-terdecies** del Decreto

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, art. 25-quaterdecies** del Decreto

- **Reati Tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto:**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

**Reati di contrabbando di cui all'art. 25 sexesdecies del Decreto:**

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. 43/1973);



- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse e restituzione di diritti (art. 290 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis del D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter del D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del D.P.R. 43/1973)